



Long Term Care

di HDI Assicurazioni

Il prodotto

Long Term Care è un'assicurazione malattie appositamente creata per tutelare l'Assicurato dalle conseguenze derivanti dalla perdita dell'autosufficienza ossia dalla sopravvenuta incapacità (totale, permanente e irreversibile) di svolgere autonomamente le consuete attività della vita quotidiana. Il contratto ha una durata di 10 anni, e in mancanza di disdetta da parte del Contraente, viene tacitamente rinnovato di seguito per tutta la vita. La garanzia viene prestata a fronte della corresponsione di premi annuali di importo costante.

A chi si rivolge

Alle persone di età compresa tra i 20 ed i 70 anni che desiderano investire per la serenità propria o dei propri cari, garantendosi, almeno parzialmente, la copertura delle maggiori necessità economiche che nascono dal venirsi a trovare in uno stato di non autosufficienza.

La tipologia

Long Term Care è un'assicurazione malattie che garantisce all'Assicurato, quando venga a trovarsi in uno stato di non autosufficienza, il rimborso delle spese di assistenza sostenute, nei limiti del massimale mensile assicurato o, in assenza di specifica richiesta di rimborso spese, il pagamento di una indennità sostitutiva.

Cosa offre

- Un modo semplice ed economico per garantire la serenità propria e dei propri cari;
- diverse soluzioni di massimale mensile assicurabile e periodicità di versamento dei premi;
- l'assunzione del rischio da parte della Compagnia sulla base di una documentazione medica semplificata;
- un favorevole regime fiscale.

sella.it



HDI
Assicurazioni

Sella

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le Succursali del gruppo Sella e consultabile sul sito internet di HDI Assicurazioni S.p.A. (www.hdiassicurazioni.it).



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Telefono +39 06 421 031 Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it
- Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. C. F., P. Iva e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con: D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicuratrici al n. 015

Tipologia di contratto

Assicurazione malattie a premio annuale costante.

Prestazioni garantite

Al riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato, la Compagnia rimborsa, con frequenza mensile, le spese dallo stesso sostenute - nei limiti del massimale mensile assicurato - a partire dal 91° giorno successivo alla data di denuncia. In assenza di richiesta di rimborso spese, la Compagnia corrisponde una indennità sostitutiva mensile, di importo predefinito, nonché, contestualmente al pagamento della prima indennità mensile, una somma forfettaria "una tantum" pari a 5 volte l'indennità mensile stessa.

Definizione dello stato di non autosufficienza

Viene riconosciuta in stato di non autosufficienza la persona che **si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere 3 delle seguenti 4 azioni attività della vita quotidiana:**

- lavarsi, inteso come la capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale senza l'assistenza di una terza persona;
- nutrirsi, inteso come la capacità di mangiare e bere, senza l'assistenza di una terza persona;
- muoversi, inteso come la capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l'assistenza di una terza persona;
- vestirsi, inteso come la capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l'assistenza di una terza persona oppure **è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenza senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, tali da giustificare l'assistenza costante di una terza persona per compiere almeno 3 delle 4 attività consuete della vita quotidiana.**

Premio

Annuale anticipato, con possibilità di frazionamento mensile, trimestrale, semestrale. L'importo del premio non varia nel corso della durata (originaria o rinnovata) del contratto, fatta salva la facoltà della Compagnia di adeguarne il livello, a intervalli non inferiori a 5 anni, al verificarsi di un aggravamento del rischio dimostrabile sulla base di dati oggettivi desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi. In questo caso l'Assicurato può recedere immediatamente dal contratto.

Periodo di carenza

La garanzia è soggetta a un periodo di carenza (ovvero di scopertura) di 365° giorni dalla data di decorrenza del contratto; tale periodo è esteso a tre anni, qualora lo stato di non autosufficienza sia conseguente all'insorgenza della malattia di Alzheimer o di similari demenze senili invalidanti di origine organica. In ogni caso, la copertura è immediata nel caso in cui la perdita dell'autosufficienza sia conseguenza diretta di un infortunio verificatosi dopo l'entrata in vigore delle garanzie. Nel caso in cui la perdita dell'autosufficienza dell'Assicurato si verifichi durante un periodo di carenza, il contratto si risolve e la Società rimborsa al Contraente i premi versati, al netto delle imposte e della quota parte degli stessi corrispondente al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.

Età min/max dell'assicurato alla decorrenza del contratto

Minimo 20 anni - Massimo 70 anni

Durata

Rinnovo automatico di anno in anno sino a tutta la vita.

Massimale assicurabile

Minimo € 250,00 - Massimo € 3.000,00

Regime fiscale

Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti in esecuzione del contratto sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni del 2,5% e danno diritto a una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dichiarato dal Contraente, nella misura, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. La detrazione è ammessa anche se il Contraente è diverso dall'Assicurato purché quest'ultimo sia fiscalmente a carico del Contraente.

Regime fiscale delle prestazioni assicurate

Le somme corrisposte dalla Società in dipendenza del contratto in base all'attuale disciplina fiscale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

sella.it



HDI
Assicurazioni

Sella

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le Succursali del gruppo Sella e consultabile sul sito internet di HDI Assicurazioni S.p.A. (www.hdiassicurazioni.it).



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Telefono +39 06 421 031 Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it
- Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. C. F., P. Iva e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con: D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicuratrici al n. 015